

REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI
DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 32 del 01 Dicembre
2008 e D.G.R. n. 34-10229 del 01 Dicembre 2008**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4... Del. 21.1.09

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pavone Canavese (TO) ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32.

Art. 2 - Competenze Della Commissione

1. Con la Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.
2. In particolare la Legge Regionale n. 32 del 01.12.2008 all'art. 4 attribuisce al Comune (comma 1) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione di quelli di competenza della Regione (art. 3 comma 1).
3. La Commissione per il Paesaggio esprimere il proprio parere per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
4. La Commissione per il Paesaggio esprime inoltre il parere vincolante, di cui dall'art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione del PRGC sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale. Per questo secondo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.
5. Ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale.

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un minimo di 3 componenti compreso il Presidente;
2. La Commissione del Comune di Pavone Canavese è composta da cinque membri:
 - **Presidente**, che deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - **n. 4 componenti** scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle

- funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura;
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni del paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
 4. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto Dirigenti e funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 2.

Articolo 3 - Nomina e designazione

1. La Commissione del paesaggio di cui all'articolo precedente è nominata con atto della Giunta Comunale, sulla base dei curricula pervenuti in seguito all'avviso pubblico di nomina della commissione stessa.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai precedenti criteri, tenendo conto dei criteri approvati con deliberazione di G.R. n. 34/10229 del 01 dicembre 2008 (Allegato A).
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.
4. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente.
5. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
6. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

Articolo 4 - Durata

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per la durata del mandato amministrativo (per un periodo non superiore a cinque anni) nel corso del quale è stata nominata, e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Nel caso di dimissioni o decadenza, i nuovi membri devono essere nominati con gli stessi criteri di cui all'art. 4 e la nomina vale sempre fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Il mandato per i componenti può essere rinnovato per una sola volta.
4. E' prevista la decadenza del membro della commissione in caso di assenza, a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.
2. Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 6 - Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 5.

Articolo 7 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, per il tramite della Segreteria di Commissione.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica o posta o fax.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo 8 - Modalità di valutazione

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica i vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico ambientale, la Commissione fa riferimento ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale con la delibera n. 34-10229 del 01 dicembre 2008, nonché agli altri atti di natura paesaggistica.
3. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

Articolo 9 - Ordine del giorno

1. Il Presidente predisponde l'ordine del giorno contestualmente alla convocazione nel quale deve essere indicato l'elenco dei progetti sottoposti a parere.

2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.

Articolo 10 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente nonché di due membri della Commissione.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Articolo 11 – Attività di Segreteria della Commissione

1. Le funzioni di segreteria Amministrativa sono esercitate nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Pavone Canavese.
2. Il Segretario della Commissione per il Paesaggio è il Responsabile del procedimento, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.
3. Il segretario predisponde la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni (tre giorni nei casi d'urgenza) prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Articolo 12 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli

elaborati. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di pareré. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

Articolo 13 . Rimborso spese

1. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione per il Paesaggio.

Articolo 14 . Abrogazione di norme. Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso.

Articolo 15 . Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.
2. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Comune di Pavone Canavese.